

LEGGE REGIONALE 26 Luglio 2002, n.15
"Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002"

Articolo 19

1. Le risorse assegnate dal Bilancio regionale a favore degli interventi previsti nell'ambito della UPB 2.69.161 "Valorizzazione e riqualificazione strutture mercantili e fieristiche" e quelli rientranti nell'ambito della UPB 2.67.152 "Promozione e sostegno delle produzioni artigiane", nonché quelli connessi all'attuazione della delibera di Giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6128, con la quale è prioritariamente assicurato il finanziamento delle iniziative industriali di cui alla legge regionale n.10/2001, articolo 3, comma 8, costituiscono concorso finanziario con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, articolo 3, lettera a), per soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per l'utilizzazione delle risorse.

Nota: la legge è stata pubblicata sul B.U. della Regione Campania n.38 del 7 agosto 2002.